

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **604/1988** (ECLI:IT:COST:1988:604)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11737**

Atti decisi:

N. 604

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo ed ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato "si sia trovato impossibilitato ad opporsi" al decreto ingiuntivo notificatogli "per incapacità naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno decorrente dal primo atto di esecuzione e detto atto sia stato comunque compiuto in costanza di tale incapacità" contrasterebbe con il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela ad hoc per gli incapaci naturali;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, secondo il nostro ordinamento, l'incapace naturale destinatario di altrui atti è posto sullo stesso piano delle persone pienamente capaci;

che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche;

che non apparendo tale scelta irrazionale non può essere modificata dal giudice di legittimità delle leggi;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.